SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 135° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1994, n. 240.

Regolamento recante modificazione al regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 11 aprile 1994.

Approvazione dei «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 9» . . . . . Pag. 4

DECRETO 12 aprile 1994.

Approvazione dei «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 10» . . . Pag. 17

DECRETO 12 aprile 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia e Varese. Pag. 24

DECRETO 12 aprile 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno. Pag. 24

DECRETO 12 aprile 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia. Pag. 25

DECRETO 12 aprile 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia. Pag. 25

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 aprile 1994.

Autorizzazione alla Risparmio assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami assistenza e tutela giudiziaria . . . . Pag. 26

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 18 febbraio 1994.

Aggiornamento dei canoni per la radiodiffusione privata. Pag. 27

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 20 aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 3 dicembre 1993 con il quale è stato fissato il calendario dei giorni di divieto della circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, per l'anno 1994 . . . . Pag. 27

Ministero della sanità

ORDINANZA 2 marzo 1994.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti da alcuni Paesi terzi . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Partecipazione italiana al programma pluriennale di attività dell'EUMETSAT Pag. 37

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca . . . . Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ente poste italiane

DECRETO 12 marzo 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario dedicato alla «Rivalutazione del lavoro della casalinga», nel valore di L. 750 . . . . Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta». Pag. 41

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. Pag. 41

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico. Pag. 41

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 41

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.M. - Scavi, impianti, manutenzione, soc. di produzione e lavoro a r.l.», in Pomezia. Pag. 47

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 20 aprile 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 47

Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni . . . . Pag. 47

Regione Veneto: Autorizzazione alla Hotel Terme Rio d'Oro S.r.l., in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune . . . . . Pag. 48

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1994, n. 240.

Regolamento recante modificazione al regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della

Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 372/1985 (Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica) è il seguente:

«Art. 3. - L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».

— Il D.P.R. n. 39/1991 approva il regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 39/1991, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 (*Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica*). — 1. Alla Sovraintendenza degli speciali servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1, comma 1, è preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella I, quadro *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

1-bis. *Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.*

2. Il prefetto di cui al comma 1 esercita, nell'ambito delle speciali attribuzioni relative all'incarico, le potestà previste dall'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Egli è preposto alla direzione della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e concorre, tramite la Sovraintendenza stessa, alla pianificazione ed al coordinamento dei servizi generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1.

4. Ha il titolo di prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonché del reggimento Carabinieri guardie della Repubblica.

6. Collabora strettamente e mantiene un continuo collegamento con il Segretario generale e con l'autorità civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con il consigliere militare del Presidente della Repubblica e con il capo dell'ufficio speciale di sicurezza del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

7. Corrisponde direttamente con i Ministeri e le altre amministrazioni ed enti interessati ed in particolare con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza, nonché con le autorità ed i comandi militari delle Forze armate».

94G0273

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 1994.

Approvazione dei «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 9».

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA SANITÀ E IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, e 30 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81

del 24 marzo 1977, con i quali sono stati approvati rispettivamente i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico» - Supplemento n. 2 e n. 3;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993, attuazione della direttiva 90/44/CEE, concernente la commercializzazione degli alimenti composti per animali, ed in particolare la disposizione relativa alla dichiarazione facoltativa in etichetta del valore energetico per i mangimi destinati al pollame;

Vista la direttiva 92/95/CEE della Commissione del 9 novembre 1992, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 327 del 13 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE relativamente al metodo per il dosaggio dell'aflatossina B_1;

Vista la direttiva 92/89/CEE della Commissione del 3 novembre 1992, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 344 del 26 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE relativamente al metodo per il dosaggio della cellulosa grezza negli alimenti per gli animali;

Vista la direttiva 86/174/CEE della Commissione del 9 aprile 1986, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europeé n. L 130 del 16 maggio 1986, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive comunitarie;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i mangimi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 9, allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Nel metodo «Determinazione dell'Aflatossina B_1, A - metodo per cromatografia monodimensionale su strato sottile» descritto nei «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico - Supplemento n. 3» di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1976 citato nelle premesse, la parte «1. Scopo e campo d'applicazione» è sostituita dal corrispondente punto «1. Scopo e campo d'applicazione» descritto nell'allegato al presente decreto.

2. Il metodo «Determinazione dell'Aflatossina B_1, B - metodo per cromatografia bidimensionale su strato sottile» descritto nei predetti «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico - Supplemento n. 3», è sostituito dal corrispondente metodo «B - Determinazione dell'Aflatossina B_1 - metodo per cromatografia liquida ad alta risoluzione» descritto nell'allegato al presente decreto.

3. Il metodo «Determinazione della cellulosa grezza» descritto nei «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico - Supplemento n. 2» di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1975, citato nelle premesse, è sostituito dal corrispondente metodo «Determinazione della fibra grezza» descritto nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1994

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

Il direttore centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
FAVALE

Il direttore generale dei servizi veterinari
MARABELLI

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI - SUPPLEMENTO N. 9

Determinazione dell'Aflatossina B_1 - modifica del metodo A per cromatografia monodimensionale su strato sottile.

Determinazione dell'Aflatossina B_1 - metodo B per cromatografia liquida ad alta risoluzione.

Determinazione della fibra grezza.

Metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame.

DETERMINAZIONE DELL'AFLATOSSINA B_1 - METODO A PER CROMATOGRAFIA MONODIMENSIONALE SU STRATO SOTTILE

Il testo del punto "1 Scopo e campo di applicazione" è sostituito dal testo seguente

"1 Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il tasso di aflatossina B_1 delle materie prime e dei mangimi semplici. Questo metodo non si applica in presenza di polpe di agrumi. Il limite inferiore del dosaggio è di 0,01 mg/kg (10 ppb).

In presenza di sostanze interferenti che intralciano le determinazioni, occorre ripetere l'analisi secondo il metodo B (cromatografia liquida ad alta pressione).

DETERMINAZIONE DELL'AFLATOSSINA B_1 - METODO B PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA RISOLUZIONE

1. Scopo e campo di applicazione

Viene proposto un metodo per la determinazione dell'aflatossina B_1 negli alimenti di uso animale, inclusi quelli contenenti polpe di agrumi. Il limite minimo di determinazione è 0,001 mg/kg (1 ppb).

2. Principio

Il campione viene estratto con cloroformio. L'estratto è filtrato ed un'aliquota è purificata su cartuccia di florisil e poi su cartuccia di C_{18}. La separazione finale e determinazione sono ottenute per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) usando una colonna C_{18} in fase inversa, seguita da una reazione di derivatizzazione post-colonna con soluzione acquosa di iodio e rivelazione per fluorescenza.

Nota :

Le micotossine sono sostanze molto tossiche. La determinazione si deve eseguire sotto cappa per fumi adibita a questo scopo. Speciali precauzioni si devono prendere quando le tossine si trovano allo stato secco a causa della loro natura elettrostatica e la tendenza a disperdersi nell'area di lavoro.

3. Reattivi

3.1. Cloroformio, stabilizzato con 0,5 %-1 % di etanolo, in peso. Vedere osservazione al punto 10.2.

3.2. Metanolo, grado HPLC, per la preparazione della miscela al punto 3.6.

3.3. Acetone.

3.4. Acetonitrile, grado HPLC.

3.5. Solventi eluenti da preparare 1 giorno prima dell'uso, oppure degassarli mediante bagno ad ultrasuoni.

3.5.1. Miscela di acetone (3.3) e acqua, 98 + 2 (v + v).

3.5.2. Miscela di acqua e metanolo (3.2), 80 + 20 (v + v).

3.5.3. Miscela di acqua e acetone (3.3), 85 + 15 (v + v).

3.6. Fase mobile per HPLC.

Miscela di acqua, metanolo (3.2) e acetonitrile (3.4), 130 + 70 + 40 (v + v + v).

N.B.: La composizione della fase mobile può essere modificata a seconda delle caratteristiche della colonna HPLC usata.

3.7. Soluzione acquosa satura di iodio. Aggiungere 2 g di iodio a 400 ml di acqua. Agitare mediante agitatore magnetico per almeno 90 minuti e filtrare attraverso filtro a membrana (4.15). Proteggere la soluzione satura dalla luce per prevenire effetti dovuti a fotodegradazione.

3.8. Celite 545 o equivalente trattata con acidi.

3.9. Cartuccia di florisil (Waters SEP-PAK), o equivalente.

3.10. Cartuccia C_{18} (Waters SEP-PAK) o equivalente.

3.11. Gas inerte, per esempio azoto.

3.12. Soluzione standard di aflatossina B_1, in cloroformio, concentrazione 10 ug/ml. Controllare la concentrazione della soluzione come segue: determinare lo spettro di assorbimento della soluzione tra 330 e 370 nm mediante spettrofotometro (4.23), misurare l'assorbanza (A) al massimo vicino a 363 nm, calcolare la concentrazione di aflatossina B_1 in microgrammi per millilitro di soluzione mediante la formula.

$$\text{concentrazione } (\mu g/ml) = \frac{312 \times A \times 1000}{22300} = 13{,}991 \times A$$

3.12.1. Soluzione standard stock in aflatossina B_1 in cloroformio.

Trasferire quantitativamente 2,5 ml della soluzione standard di aflatossina B_1 (3.12) in un matraccio tarato da 50 ml portando a volume con cloroformio (3.1). Conservare questa soluzione, ben chiusa ed avvolta in un foglio di alluminio, in un posto fresco (4 °C) al buio.

3.13. Soluzione di calibrazione di aflatossina B_1 per HPLC.

N.B.. Per la preparazione di questa soluzione usare vetreria preventivamente lavata con acido (vedi al punto 4, apparecchiatura).

3.13.1. Soluzione di calibrazione, 4 ng/ml.

Lasciar condizionare per qualche ora a temperatura ambiente la soluzione standard stock (3.12.1) avvolta in un foglio di alluminio. Trasferire 400 µl di questa soluzione (200 ng di aflatossina B_1) in un pallone tarato da 50 ml ed evaporare la soluzione fino a secchezza per mezzo di una corrente di gas inerte (3.11). Sciogliere il residuo ottenuto con circa 20 ml della miscela acqua-acetone e miscelare bene, portare quindi a volume.

3.13.2. Soluzione di calibrazione 3 ng/ml.

Trasferire quantitativamente 7,5 ml della soluzione di calibrazione (3.13.1) in un matraccio da 10 ml e portare a volume con la miscela acqua-acetone (3.5.3) e miscelare bene.

3.13.3. Soluzione di calibrazione, 2 ng/ml.

Trasferire quantitativamente 25 ml della soluzione di calibrazione (3.13.1) in un matraccio da 50 ml e portare a volume con la miscela acqua-acetone (3.5.3) e miscelare bene.

Questa soluzione viene usata anche durante l'analisi per HPLC come standard di riferimento per le iniezioni ripetitive (5.5).

3.13.4. Soluzione di calibrazione 1 ng/ml.

Trasferire quantitativamente 2,5 ml della soluzione di calibrazione (3.13.1) in un matraccio da 10 ml e portare a volume con la miscela acqua-acetone (3.5.3) e miscelare bene.

3.14. Fiala contenente una miscela delle aflatossine B_1, B_2, G_1 e G_2 la cui concentrazione è approssimativamente di 1, 0,5, 1 e 0,5 µg/ml rispettivamente in 1 ml di cloroformio.

3.14.1. Soluzione per il controllo cromatografico.

Trasferire il contenuto della fiala (3.14) in una provetta con tappo di vetro o in una fiala con tappo a vite. Trasferire 40 µl di questa soluzione in un matraccio da 10 ml o in una provetta con un tappo di vetro (lavati con acido). Evaporare il cloroformio mediante una corrente di gas inerte (3.11) e ridisciogliere in 10 ml della miscella acqua-acetone (3.5.3).

3.15. Reagenti per la prova controllo di conferma (6).

3.15.1. Soluzione acquosa satura di cloruro di sodio.

3.15.2. Solfato di sodio anidro, granulare.

4 **Apparecchiatura**

Attenzione L'uso di vetreria non lavata con acidi può causare perdite di aflatossina in soluzione acquosa. Particolare attenzione necessitano la vetreria nuova, le pipette Pasteur e la vetreria dei dispensatori automatici come ad esempio le fiale degli autocampionatori. Per questa ragione la vetreria da usare con le soluzioni acquose di aflatossina dovrà essere immersa in acidi diluiti (ad esempio acido solforico 2 moli/l) per parecchie ore e sciacquata poi bene con acqua distillata per rimuovere ogni traccia di acido (ad esempio tre volte e controllo con cartine al tornasole). In pratica, questo trattamento è necessario per i matracci a fondo tondo (4.4), palloni tarati, cilindri graduati, fiale e provette per soluzioni di calibrazione ed estratti finali (in particolare, fialette per autocampionatori) e pipette Pasteur se usate per il prelievo di soluzioni di calibrazione o di estratti.

4.1. Mulino/miscelatore.

4.2. Setaccio con fori da 1,0 mm di diametro (ISO R 565).

4.3. Agitatore meccanico.

4.4. Evaporatore rotante da vuoto, munito di pallone a fondo tondo da 150-250 ml.

4.5. Apparecchiatura per cromatografia liquida ad alta risoluzione, iniettore con un avvolgimento a spirale adatto per iniezione da 250 ul. Vedere le istruzioni della ditta costruttrice per il parziale e completo riempimento dell'avvolgimento a spirale.

4.6. Colonna analitica per HPLC: C_{18} impaccata, granuli da 3 o 5 μm.

4.7. Pompa a pulsazioni libere per l'erogazione post-colonna della soluzione di iodio.

4.8. Tubo a T per volume morto Valco zero, acciaio inossidabile (1/16" × 0,75 mm).

4.9. Sistema di reazione a spirale : teflon o acciaio inossidabile. Le dimensioni da 3 000 × 0,5 mm a 5 000 × 0,5 mm sono risultate appropriate in combinazione con colonne HPLC da 3 o 5 μm.

4.10. Bagno ad acqua con termostato regolato a 60 °C, capace di una regolazione di temperatura superiore a 0,1 °C.

4.11. Rivelatore a fluorescenza, regolato alla lunghezza d'onda di 365 nm di eccitazione ed a 435 nm di emissione (per strumento a filtri utilizzare un filtro con lunghezza d'onda maggiore di 400 nm). Devono essere possibili rivelazioni di almeno 0,05 ng di aflatossina B_1. Una leggera contropressione può essere consigliabile (ad esempio per mezzo di restrizione o connessione dell'uscita del rivelatore con una spirale di teflon o acciaio inossidabile) allo scopo di evitare formazione di bolle d'aria nella fotocellula.

4.12. Registratore con stampante.

4.13. Integratore elettronico (opzionale).

4.14. Filtro di carta pieghettato di diametro 24 cm del tipo Macherey-Nagel 617 1/4 o equivalente.

4.15. Filtro a membrana con porosità 0.45 um, (HAWP 04700) Millipore o equivalente.

4.16. Beuta da 500 ml con tappo a smeriglio.

4.17. Colonna di vetro (diametro interno circa 1 cm, lunghezza circa 30 cm) con serbatoio superiore da 50 ml.

4.18. Rubinetto di materiale resistente al cloroformio (per esempio Bio-rad 7328017, Analytichem AI 6078, J.T. Baker 4514 o equivalente).

4.19. Siringa chimicamente resistente, capacità 10 ml.

4.20. Siringa idonea per iniezioni in HPLC di 250 μl.

4.21. Microsiringa da 100 μl per la preparazione delle soluzioni di calibrazione (controllare mediante pesata che l'accuratezza sia entro il 2 %).

4.22. Palloncini tarati da 10 ml con tappo a smeriglio.

4.23. Spettrofotometro, idoneo per misure nella regione UV.

4.24. Apparecchiatura per la prova di conferma (6).

4.24.1. Imbuto separatore da 100 ml, lavato con acidi, con rubinetto in teflon.

4.24.2. Piastra riscaldante, 40-50 °C.

5. **Procedimento**

5.1. **Preparazione del campione**

Macinare il campione in modo che esso passi attraverso i fori da 1 mm di luce del setaccio (4.2).

5.2. Porzione di campione per l'analisi

Pesare 50 g del campione in esame in una beuta (4.16).

5.3. Estrazione

Aggiungere 25 g di celite (3.8), 250 ml di cloroformio (3.1) e 25 ml di acqua. Tappare la beuta ed agitare per 30 minuti su agitatore meccanico (4.3). Filtrare su carta da filtro pieghettata (4.14). Raccogliere 50 ml del filtrato. Per campioni che richiedono diluizioni prelevare un'aliquota del filtrato e diluire fino a 50 ml con cloroformio in modo che la concentrazione di aflatossina B_1 non superi i 4 ng/ml.

5.4. Purificazione (il procedimento non dovrà subire significative interruzioni)

Attenzione :

— proteggere adeguatamente il laboratorio dove viene eseguita l'analisi dalla luce diurna con i seguenti accorgimenti .

1) Fogli assorbenti raggi UV sulla finestra in presenza di luce attenuata (evitare la luce diretta del sole);

2) tende o persiane in combinazione con luce artificiale (sono idonei anche i tubi fluorescenti).

— le soluzioni contenenti aflatossina debbono essere protette il più possibile dalla luce (tenere al buio con fogli di alluminio).

5.4.1. Plurificazione con florisil SEP-PAK

5.4.1.1. Preparazione dell'assemblaggio colonna-cartuccia

Attaccare un rubinetto (4.18) al gambo più corto della cartuccia di florisil (3 8) (vedi figura 1) Lavare la cartuccia e rimuovere l'aria con 10 ml di cloroformio facendone passare 8 ml attraverso la cartuccia con l'aiuto di una siringa (4.19). Collegare il gambo lungo della cartuccia alla colonna (4.17) e far passare i rimanenti 2 ml della cartuccia alla colonna. Chiudere il rubinetto Rimuovere la siringa.

5.4.1.2. Purificazione

Aggiungere il filtrato raccolto in 5.3 alla colonna-cartuccia già assemblate e scaricare per gravità. Lavare con 5 ml di cloroformio (3.1) seguiti da 20 ml di metanolo (3.2). Scartare gli eluati. Durante queste operazioni l'assemblaggio colonna-cartuccia non deve rimanere a secco. Eluire l'aflatossina B_1 con 40 ml della miscela acetone-acqua (3.5.1) e raccogliere l'intero eluato nel pallone da 150 ml dell'evaporatore rotante (4.4). Concentrare l'eluato nell'evaporatore a 40-50 °C sino al termine della distillazione dell'acetone (*NB*. A questo punto rimangono nel pallone circa 0,5 ml di liquido. Prove sperimentali hanno dimostrato che un'ulteriore evaporazione e opportuna e che nei rimanenti 0,5 ml di liquido non c'è significativa traccia di acetone. Residui di acetone potrebbero causare perdite di aflatossina B_1 nella cartuccia C_{18}). Aggiungere 1 ml di metanolo (3.2), agitare il pallone allo scopo di dissolvere l'aflatossina sulle pareti nel pallone, aggiungere 4 ml di acqua e miscelare. Disinserire e scartare la cartuccia. Lavare la colonna di vetro con acqua e conservarla per la successiva purificazione su C_{18}.

5.4.2. Purficazione su SEP-PAK C_{18}

5.4.2.1. Preparazione dell'assemblaggio colonna-cartuccia

Collegare un rubinetto (4.18) al gambo più corto di una cartuccia C_{18} (3.10) (vedi figura 1) Caricare la cartuccia rimuovendo l'aria e facendo passare rapidamente 10 ml di metanolo (3.2) via rubinetto con l'aiuto della siringa (4.19) (le bolle d'aria nella cartuccia sono visibili come macchie di luce sul fondo altrimenti uniformemente grigiastro). Aspirare 10 ml di acqua e farne passare 8 ml nella cartuccia (nel passaggio da metanolo ad acqua evitare introduzioni di aria nella cartuccia). Collegare il gambo più lungo della cartuccia alla colonna di vetro (4.17) e far passare i rimanenti 2 ml dalla cartuccia alla colonna. Chiudere il rubinetto. Rimuovere la siringa.

5.4.2.2. Purificazione

Trasferire quantitativamente l'estratto raccolto in 5.4.1.2 nella colonna di vetro (4.17) lavando due volte il matraccio con 5 ml della miscela acqua-metanolo (3.5.2) e scaricare per gravità. L'insieme colonna-cartuccia non deve rimanere mai secco. (Se le bolle d'aria si sviluppano in prossimità della cartuccia interrompere il flusso e picchiettare la sommità della colonna per rimuovere le bolle d'aria. Poi continuare). Eluire con 25 ml della miscela acqua-metanolo. Scaricare l'eluato. Eluire l'aflatossina B_1 con 50 ml della miscela acqua/acetone (3.5.3), e raccogliere l'intero eluato in un palloncino tarato da 50 ml. Portare a volume con acqua ed agitare questa soluzione è usata per la cromatografia (5.5).

Attenzione Generalmente non è necessaria la filtrazione di questo estratto finale. In caso contrario non usare filtri di cellulosa perché causerebbero perdite di aflatossina ma, per esempio, filtri di teflon.

5.5 *Comatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)*

(Vedi figura 2 per la messa in opera dell'apparecchiatura). Prima dell uso far condizionare per un tempo sufficiente lo strumento.

Nota 1.

Le velocità di flusso indicata per i solventi ed i reagenti post-colonna sono indicative Esse possono essere variate in dipendenza del tipo di colonna disponibile.

Nota 2:

I picchi della aflatossina B_1 dipendono dalla temperatura, quindi si dovrà effettuare una compensazione della deriva (vedi figura 3). Iniettando ad intervalli regolari una quantità fissa dello standard di riferimento di aflatossina (3.13.3) (per esempio ogni tre iniezioni), i valori dei picchi di aflatossina B_1 tra due successive iniezioni di standard possono essere corretti usando il valore medio dei risultati, sempreché la differenza fra i due valori delle risposte sia molto piccola (< 10 %). Perciò debbono essere fatte iniezioni senza interruzioni. Se è necessaria un interruzione, l'ultima iniezione prima dell'interruzione e la prima iniezione dopo l'interruzione devono essere considerate standard di riferimento (3.13.3). Dato che la curva di calibrazione e lineare e passa per l'origine, le quantità di aflatossina B_1 nei campioni estratti sono determinate direttamente riferendosi agli standards adiacenti.

5.5.1. Messa in funzione della pompa HPLC

Regolare la pompa HPLC (4.5) per avere un flusso di 0,5 o 0,3 ml/min per una colonna HPLC, rispettivamente di µm o 3 µm (4.6) usando la fase mobile indicata al punto 3.6.

5.5.2. Messa in funzione della pompa post-colonna

Regolare la pompa (4.7) in modo da avere un flusso di 0,2-0,4 ml/min della soluzione acquosa satura di iodio (3.7). Come guida approssimativa: Flussi di circa 0,4 o 0,2 ml/min circa sono consigliati in combinazione con flussi della fase mobile (3.6) di 0,5 o 0,3 ml/min rispettivamente.

5.5.3. Rivelatore a fluorescenza

Regolare il rivelatore e fluorescenza (4.11) ad un'eccitazione = 365 nm ed un'emissione = 435 nm (per strumenti a filtri, lunghezza d'onda > 400 nm). Regolare l'attenuatore del rivelatore in modo da ottenere, per 1 ng di aflatossina B_1, circa l'80 % di deflessione dell'intera scala del pennino del registratore.

5.5.4. Iniettore

Iniettare, per tutte le soluzioni, 250 µl seguendo sempre le indicazioni della ditta costruttrice dello strumento.

5.5.5. Controllo della separazione cromatografica

Iniettare la soluzione di controllo cromatografico (3.14.1). Le valli dei picchi dovrebbero essere meno del 5 % della somma delle altezze dei picchi adiacenti.

5.5.6. Controllo della stabilità del sistema

Prima di ogni serie di analisi iniettare ripetutamente lo standard di riferimento (3.14.3) sino al raggiungimento della stabilità del valore delle aree dei picchi (*NB*: la risposta dei picchi per l'aflatossina B_1 tra due iniezioni consecutive dovrà essere meno del 6 %. Procedere senza ritardo con il controllo della linearità) (5.5.7).

5.5.7. Controllo della linearità

Iniettare le soluzioni di calibrazione dell'aflatossina B_1 (3.13.1-3.13.4). Ogni 3 iniezioni usare lo standard di riferimento (3.13.3) per la correzione della deriva nella risposta (*NB*: in 90 minuti i valori dei picchi degli standards di riferimento non devono differire più del 10 %). Correggere per la deriva secondo le indicazioni delle formule al punto 7. Il grafico di calibrazione dovrebbe essere lineare e passare per l'origine entro 2 × l'errore standard del valore di Y stimato. I valori trovati non devono differire più del 3 % dei valori teorici. Se quanto richiesto e soddisfatto, proseguire senza ritardo. Se non, identificare e quindi correggere le cause dell'anomalia prima di continuare.

5.5.8. Iniezione dei campioni estratti

Iniettare gli estratti dei campioni purificati (5.4.2.2). Dopo ogni due campioni estratti ripetere l'*iniezione dello standard di riferimento (3.13.3)* secondo tale sequenza: standard di riferimento, estratto, estratto, standard di riferimento, estratto, estratto, standard di riferimento, ecc.

6. **Prova di conferma**

6.1. *Ulteriore trattamento dell'estratto (5.4.2.2)*

Aggiungere 5 ml della soluzione di cloruro di sodio (3.15.1) all'estratto finale ottenuto al punto 5.4.2.2. Estrarre 3 volte con 2 ml di cloroformio (3.1) per 1 minuto, usando un imbuto separatore (4.24.1).

Filtrare gli estratti di cloroformio su 1 gr circa di solfato di sodio (3.15.2) e raccogliere in una provetta da 10 ml. Si può usare un piccolo imbuto (diametro · 4 cm) ponendo un batuffolo di cotone nel punto di restrizione dell'imbuto che viene coperto con 1 gr di solfato di sodio. Lavare lo strato di solfato di sodio con pochi ml di cloroformio che vengono raccolti nella stessa provetta e portati a secco usando la piastra riscaldante (4.24.2) e riprendere con 1 ml di cloroformio.

6.2. *Preparazione della derivativa e cromatografia su strato sottile*

Vedi D.M. 30 settembre 1976 - Suppl. n. 3, metodo A, punto 5.6.2.

7. **Calcolo dei risultati**

Calcolare il contenuto dell'aflatossina B_1 (µg/kg) presente nel campione usando la formula:

$$\text{aflatossina } B_1 \ (\mu g/kg) = \frac{m \times V_{ext}}{V_m \times M \times \frac{V_f}{V_c}}$$

dove:

m = quantità di aflatossina B_1 in ng, rappresentata dal picco del campione e calcolata nel modo seguente

$$m = \frac{P(campione)}{P(st_1) - P(st_2)} \times 2\, r(st)$$

P(campione) = area picco aflatossina B_1 del campione

$P(st_1)$ = area picco aflatossina B_1 risultante dalla precedente iniezione dello standard di riferimento (3.13.3)

$P(st_2)$ = area picco aflatossina B_1 risultante dalla successiva iniezione dello standard di riferimento (3.13.3)

r(st) = quantità di aflatossina B_1 dello standard di riferimento (3.13.3) iniettato in g

V_m = volume del campione estratto iniettato in ml

V_{ext} = volume finale dell'estratto del campione in ml, conseguente ad ogni diluizione effettuata (vedi punto 5.3)

M = massa del campione in g

V_f = volume del filtrato trasferito sulla cartuccia di florisil (5.4.1.2) in ml

V_c = volume del cloroformio, usato per l'estrazione del campione, in ml

Se il procedimento seguito è lo stesso di questo protocollo, la formula ridotta finale è la seguente:

il contenuto di aflatossina B_1 in (µg/kg) = 20 × m

7.1. Il calcolo dei risultati si può fare anche misurando l'altezza dei picchi.

8. **Ripetibilità**

Vedi al punto 10.1 (osservazioni).

9. **Riproducibilità**

Vedi al punto 10.1.

10. **Osservazioni**

10.1. *Precisazione*

Un studio collaborativo [1], condotto a livello internazionale su mangimi composti, ha fornito i valori relativi alla ripetibilità e riproducibilità, i cui risultati sono indicati in tabella 1. Il termine ripetibilità (r), qui usato, è definito come il rapporto più ampio non significativo al livello di probabilità del 95 %, confrontando due letture dello stesso campione nel medesimo laboratorio alle stesse condizioni. Il termine riproducibilità (R) è definito allo stesso modo confrontando due diversi laboratori. In base a quanto stabilito da ISO 3534-1977, 2.35 [2] e dalla decisone 89/610/CEE della Commissione [3], r e R sono anche indicate in tabella 1 in termini di coefficienti di variazione.

Tabella 1

Ripetibilità (r) e riproducibilità (R) espresse come rapporti e coefficienti di variazione corrispondenti

(15 laboratori)

Livello	r	R	CV_r(*)	CV_R
(µg/kg)			(%)	(%)
8 e 14	1,4	1,7	11	18

(*) CV = coefficiente di variazione.

[1] Egmond, H.P., van, Heisterkamp, S.H. and Paulsch, W.E. (1991). *Food Additives and Contaminants* 8, 17-29.
[2] ISO 3534-1977.
[3] GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 39.

10.2. *Stabilizzazione del cloroformio (3.1)*

Le caratteristiche di assorbimento della cartuccia di florisil si possono cambiare se vengono usati altri stabilizzatori diversi dall'alcol. Ciò si può verificare in accordo al punto 10.3 quando non è disponibile il cloroformio indicato.

10.3. *Accuratezza*

La corretta applicazione del metodo dovrà essere verificata facendo ripetute analisi su materiali di riferimento certificati. Se questi non sono disponibili, l'idoneità del metodo si verificherà con altre prove di recuperi effettuati su campioni di controllo. La deviazione della media dal valore reale, espressa come percentuale del valore reale, non dovrà porsi fuori dai limiti − 20 %, + 10 %.
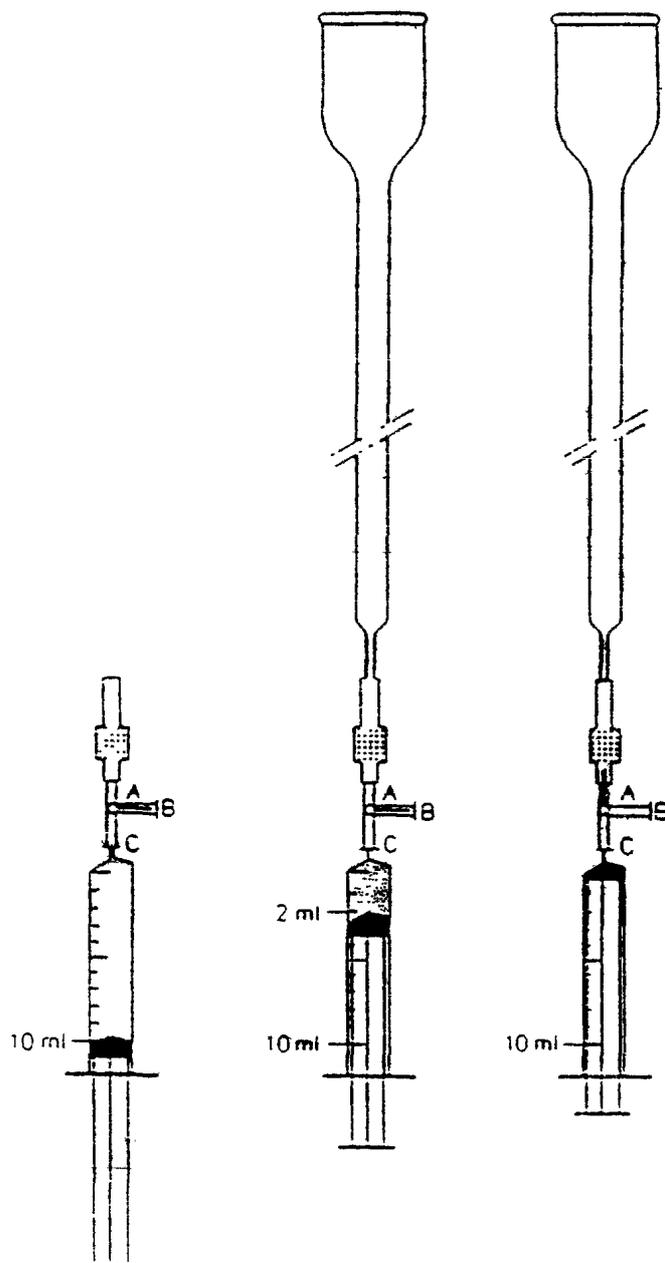
Figura . Assemblaggio colonna cartuccia
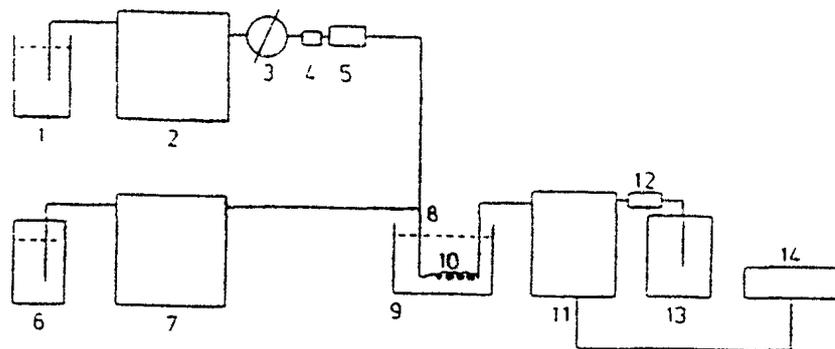
1. Fase mobile
2. Pompa
3. Valvola d'iniezione
4. Precolonna (salvacolonna)
5. Colonna analitica HPLC
6. Soluzione satura di iodio
7. Pompa del reagente
8. Giunto a T
9. Bagno con controllo termostatico
10. Avvolgimento di reazione a spirale
11. Rivelatore di fluorescenza
12. Tubo di restringimento
13. Scarico
14. Registratore, integratore

Figura 2. Diagramma di flusso del sistema di cromatografia liquida (CL) e derivatizzazione post-colonna con iodio
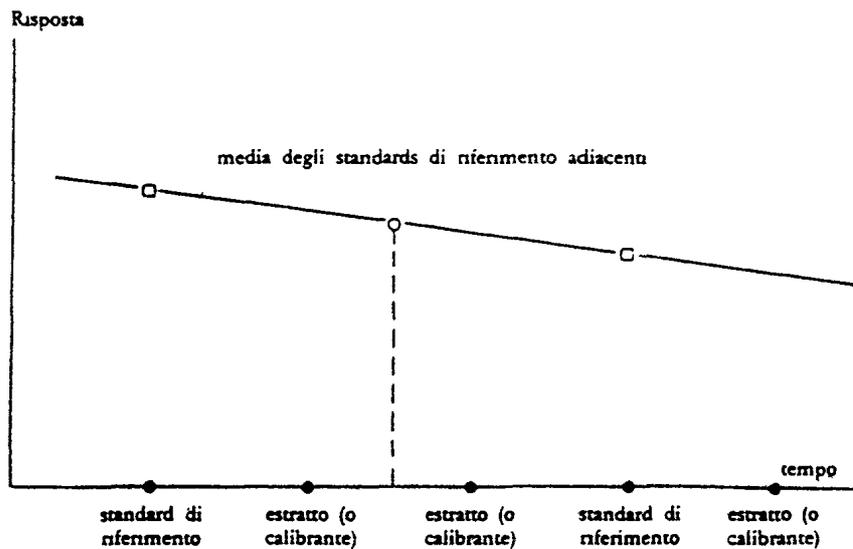
Figura 3: Compensazione per la deriva nella risposta di aflatossina B_1 all'iniezione dello standard di riferimento (3.13.3) ad intervalli regolari »

DETERMINAZIONE DELLA FIBRA GREZZA

1. Scopo e campo di applicazione

Questo metodo rende possibile la determinazione nei mangimi della quota di sostanza organica, esente da lipidi, insolubile in mezzi acidi e alcalini e convenzionalmente denominata fibra grezza.

2. Principio

Il campione sgrassato, quando necessario, è trattato in sequenza con soluzioni bollenti di acido solforico e idrossido di potassio a determinate concetrazioni. Il residuo è separato per filtrazione su filtro di vetro sinterizzato, lavato, seccato, pesato ed incenerito tra 475 e 500 °C. La perdita di peso, dopo incenerimento, corrisponde alla fibra grezza presente nel campione in esame.

3. Reattivi

3.1. Acido solforico, c = 0,13 moli/L.

3.2. Antischiuma (per esempio n-ottanolo).

3.3. Aiuto-filtrazione (Celite 545 o equivalente) trattato a 500 °C per 4 ore (8.6).

3.4. Acetone.

3.5. Etere di petrolio (per esempio 40-60 °C).

3.6. Acido cloridrico, c = 0,5 moli/l.

3.7. Idrossido di potassio, c = 0,23 moli/l.

4. Apparecchiature

4.1. Unità a caldo per il trattamento del campione in esame con la soluzione di acido solforico o di idratato di potassio, munita di un supporto per il crogiolo filtrante (4.2) e di un condotto con la valvola a più vie per lo scarico del liquido e per il collegamento al vuoto e possibilmente ad un sistema di aria compressa.

Prima dell'uso, ogni giorno, preriscaldare per cinque minuti l'acqua della caldaia, annessa all'unità per il lavaggio del residuo per il preriscaldamento dei reattivi.

4.2. Crogiolo di vetro filtrante, capacità 50 ml con setto di vetro filtrante sinterizzato di porosità 40-90 µm, condizionato a 500 °C per breve tempo, e raffreddato prima dell'uso.

4.3. Cilindro della capacità di almeno 270 ml portante un refrigerante a ricadere per l'ebollizione.

4.4. Stufa di essiccazione con termostato.

4.5. Forno a muffola con termostato.

4.6. Unità di estrazione a freddo consistente di un supporto per il crogiolo filtrante (4.2) e munita di condotto con valvola per il vuoto e per lo scarico dei liquidi.

4.7. Anelli di connessione in gomma per collegare all'unità a caldo (4.1) il crogiolo (4.2) e il cilindro (4.3) e per collegare all'unità di estrazione a freddo (4.6) il crogiolo.

5. Procedimento

Pesare, con la precisione di 1 mg, 1 g del campione preparato e introdurlo nel crogiolo (4.2) (vedere le osservazioni 8.1, 8.2 e 8.3) ed aggiungere 1 g di aiuto-filtrazione (3.3).

Sistemare il crogiolo nell'unità a caldo (4.2), collegarlo poi al cilindro (4.3). Introdurre nel cilindro a crogiolo, già collegati, 150 ml di acido solforico (3.1) preriscaldato vicino al punto di ebollizione e poche gocce di antischiuma (3.2). Portare il liquido all'ebollizione entro 5 ± 2 minuti e far bollire in modo vigoroso esattamente per 30 minuti.

Aprire la valvola di scarico e filtrare l'acido solforico sotto vuoto (4.1) attraverso il crogiolo filtrante. Lavare il residuo raccolto sul crogiolo tre volte consecutive con porzioni di acqua bollente, impiegandone ogni volta 30 ml, cercare di eliminare sotto vuoto il liquido fino a secchezza dopo ciascun lavaggio.

Disinserire il vuoto e introdurre 150 ml di idrossido di potassio (3.7) preriscaldato vicino al punto di ebollizione, nel cilindro e crogiolo collegati, aggiungere poche gocce di antischiuma (3.2). Portare il liquido all'ebollizione 5 ± 2 minuti e fare bollire in modo vigoroso esattamente per 30 minuti. Filtrare e ripetere le operazioni di lavaggio usate per il trattamento con acido solforico.

Dopo il lavaggio finale e l'essiccazione sotto vuoto, scollegare il crogiolo contenente il residuo e collegarlo all'unità di estrazione a freddo (4.6). Applicare il vuoto e lavare il residuo nel crogiolo 3 volte con acetone (3.4), impiegandone ogni volta 25 ml. Dopo ciascun lavaggio fare sempre in modo che tutto il residuo sia raccolto sul filtro, mantenendo il vuoto fino a completa eliminazione dell'acetone.

Essiccare il crogiolo in stufa a 130 °C fino a peso costante. Raffreddarlo poi in essiccatore e pesarlo rapidamente. Trasferire il crogiolo in muffola ed incenerire il contenuto a 475-500 °C per almeno 30 minuti, sino a peso costante.

Dopo ogni incenerimento raffreddare il crogiolo prima in muffola e poi in essiccatore prima della pesata.

Eseguire una prova in bianco con solo i reattivi. La perdita di peso risultante dopo l'incenerimento non deve superare i 4 mg.

6. **Calcolo dei risultati**

Il contenuto percentuale di fibra grezza nel campione è dato dall'espressione

$$\frac{[b-c] \times 100}{a}$$

dove

a = massa del campione in g.

b = perdita della massa dopo incenerimento a 475-500 °C del residuo del campione essiccato a 130 °C in g.

c = perdita della massa dopo incenerimento del residuo del bianco essiccato a 130 °C in g

7. **Ripetibilità**

La differenza tra due determinazioni parallelamente effettuate sullo stesso campione non deve eccedere :

— 0,3 valore assoluto per contenuto in fibra grezza più basso del 10 %,

— 3 % sul risultato più elevato, per contenuto in fibra grezza uguale o maggiore di 10 %.

8. **Osservazioni**

8.1. I mangimi contenenti più del 10 % di lipidi grezzi debbono essere, prima dell'analisi, sgrassati con etere di petrolio (3.5). A tale scopo, porre il crogiolo (4.2) contenente il campione pesato nell'unità di estrazione a freddo (4.6), applicare il vuoto a lavare per tre volte consecutive con 30 ml di etere di petrolio (3.5). Mantenere il crogiolo sotto vuoto fino a completa eliminazione del solvente dal campione, e trasferirlo poi nell'unità di estrazione a caldo (4.1) e continuare come descritto al punto 5.

8.2. I mangimi, contenenti lipidi che non possono essere estratti direttamente con etere di petrolio (3.5), debbono essere sgrassati come indicato al punto 8.1 e sgrassati un'altra volta dopo ebollizione con acido.

Dopo ebollizione con acido e successivo lavaggio, collegare il crogiolo nell'unità di estrazione a freddo (4.6) e lavarlo tre volte con acetone impiegandone ogni volta 30 ml. Lavare poi con etere di petrolio sempre 3 volte con aliquote di 30 ml. Mantenere il campione sotto vuoto fino a completa eliminazione del solvente e continuare l'analisi come descritto al punto 5 iniziando con il trattamento con idrossido di potassio.

8.3. Se i mangimi contengono più del 5 % di carbonati, espressi come carbonato di calcio, porre il crogiolo contenente il campione (4.2) nell'unità di estrazione a caldo (4.1) e lavare il campione tre volte con acido cloridrico (3.6) usando aliquote di 30 ml. Dopo ciascuna addizione lasciare riposare il campione per almeno 1 minuto prima della filtrazione. Lavare una volta con acqua e poi continuare come descritto al punto 5

8.4 Se viene impiegato un apparecchio a più posti (diversi crogioli posti nella stessa unità a caldo) non deve essere eseguita nella stessa serie di analisi la determinazione in doppio dello stesso campione.

8.5. Se dopo ebollizione è difficile filtrare la soluzione acida o basica, introdurre aria compressa attraverso il condotto di scarico dell'unità a caldo proseguendo poi la filtrazione.

8.6. La temperatura di incenerimento non deve superare i 500 °C allo scopo di allungare la vita dei filtri di vetro dei crogioli. Evitare con attenzione di procurare sbalzi termici durante i cicli di riscaldamento e raffreddamento ai crogioli.

METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI COMPOSTI DESTINATI AL POLLAME

1. Metodo di calcolo ed espressione del valore energetico

Il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame è calcolato secondo la formula che segue, in base alle percentuali di alcuni componenti analitici degli alimenti; il valore è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), corretta in azoto, per chilogrammo di alimento composto:

MJ/kg di EM = 0,1551 X % proteina greggia + 0,3431 X % sostanze grasse gregge + 0,1669 X % amido + 0,1301 X % zuccheri totali (espressi in saccarosio).

2. Tolleranze applicabili ai valori dichiarati

Se, a seguito dei controlli ufficiali, si constata una differenza di valore energetico dell'alimento in più o in meno fra il risultato del controllo e il valore energetico dichiarato, viene applicata una tolleranza minima di 0,4 MJ/kg di EM.

3. Espressione del risultato

Previa applicazione della formula suindicata, il risultato ottenuto è approssimato al primo decimale.

4. Metodi di prelievo dei campioni e metodi d'analisi da applicare

Il prelievo del campione dell'alimento composto e il dosaggio dei tenori dei componenti analitici impiegati nel metodo di calcolo sono effettuati rispettivamente secondo i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Si devono applicare:

- per il dosaggio delle sostanze grasse gregge: il procedimento B del metodo di cui al D.M. 5.10.1984 suppl. n. 7, GU 30.11.1984, n. 330;

- per il dosaggio dell'amido: il metodo polarimetrico di cui al D.M. 18.07.1975 suppl. n. 2, GU 12.08.1975, n. 214.

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

94A2600

DECRETO 12 aprile 1994

Approvazione dei «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 10».

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA SANITÀ E IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1°. luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva 93/70/CEE della Commissione del 28 luglio 1993, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 234 del 17 settembre 1993, che fissa il metodo di analisi per il dosaggio dell'alofuginone negli alimenti per gli animali;

Vista la direttiva 93/28/CEE della Commissione del 4 giugno 1993, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 179 del 22 luglio 1993, che modifica l'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE relativamente al metodo per la determinazione delle proteine gregge negli alimenti per gli animali;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificato ed integrato da ultimo con decreto ministeriale 22 luglio 1985 - Supplemento n. 8;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive comunitarie;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i mangimi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 10, allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il metodo «Determinazione delle proteine gregge» descritto nei «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico - Supplemento n. 2» di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975, è sostituito dal corrispondente metodo «Determinazione delle proteine gregge» descritto nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

Il direttore centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
FAVALE

Il direttore generale dei servizi veterinari
MARABELLI

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI - SUPPLEMENTO N. 10

Determinazione dell'alofuginone.

Determinazione delle proteine gregge.

DETERMINAZIONE DELL'ALOFUGINONE

DL-trans-7-bromo-6-cloro-3-[3-(3-idrossi-2-piperidil) acetonil]-chinazolin-4-(3H)-one bromidrato

1. **Scopo e campo d'applicazione**

Il metodo serve a determinare l'alofuginone nei mangimi. Il limite minimo di determinazione è di 1 mg/kg.

2. **Principio**

Dopo aver trattato il campione con acqua calda, l'alofuginone viene estratto come base libera in acetato di etile e successivamente ripartito come cloridrato in soluzione acquosa acida. L'estratto viene purificato mediante cromatografia a scambio ionico. Il tenore di alofuginone viene determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su base inversa, usando un rivelatore UV.

3. **Reattivi**

3.1. Acetonitrile per HPLC

3.2. Resina amberlite XAD-2

3.3. Acetato di ammonio

3.4. Acetato di etile

3.5. Acido acetico glaciale

3.6. Alofuginone sostanza standard (DL-trans-7-bromo-6-cloro-3-[3-(3-idrossi-2-piperidil)acetonil]-chinazolin-4-(3H)-one bromidrato, E 764)

3.6.1. Alofuginone, soluzione madre standard, 100 µg/ml

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg 50 mg di alofuginone (3.6) in un pallone graduato da 500 ml, sciogliere in soluzione tampone di acetato ammonico (3.18), portare a volume con soluzione tampone ed agitare. Questa soluzione è stabile per tre settimane a + 5 °C, se conservata al buio.

3.6.2. Soluzioni di taratura

In una serie di palloni graduati da 100 ml trasferire 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 e 6,0 ml della soluzione madre standard (3.6.1). Portare a volume con la fase mobile (3.21) ed agitare. Queste soluzioni hanno concentrazioni rispettivamente di 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 e 6,0 µg/ml di alofuginone. Queste soluzioni devono essere preparate al momento dell'uso.

3.7. Acido cloridrico (ρ_{20} ca. 1,16 g/ml).

3.8. Metanolo

3.9. Nitrato di argento

3.10. Ascorbato di sodio

3.11. Carbonato di sodio

3.12. Cloruro di sodio

3.13. EDTA (acido etilendiamminotetracetico, sale bisodico)

3.14. Acqua per HPLC

3.15. Soluzione di carbonato di sodio, 10 g/100 ml

3.16. Soluzione di carbonato di sodio saturata con cloruro di sodio 5 g/100 ml

Sciogliere 50 g di carbonato di sodio (3.11) in acqua, portare a 1 l ed aggiungere cloruro di sodio (3.12) fino a saturazione.

3.17. Acido cloridrico, circa 0,1 mol/l

Portare 10 ml di HCl (3.7) con acqua a 1 l.

3.18. Soluzione tampone di acetato di ammonio, circa 0,25 mol/l

Sciogliere 19,3 g di acetato di ammonio (3.3) e 30 ml di acido acetico (3.5) in acqua (3.14) e portare a 1 l.

3.19. **Preparazione della resina amberlite XAD-2**

Sciacquare un quantitativo opportuno di amberlite (3.2) con acqua fino a eliminazione completa di tutti gli ioni cloruro, eliminazione che viene verificata eseguendo una prova al nitrato di argento (3.20) sulla fase acquosa che è stata messa da parte. Sciacquare quindi la resina con 50 ml di metanolo (3.8), eliminare il metanolo e conservare la resina in metanolo fresco.

3.20. Soluzione di nitrato di argento, circa 0,1 mol/l

Sciogliere 0,17 g di nitrato di argento (3.9) in 10 ml di acqua.

3.21. Fase mobile per HPLC

Mescolare 500 ml di acetonitrile (3.1), 300 ml di soluzione tampone di acetato ammonico (3.18) e 1 200 ml di acqua (3.14). Regolare il pH a 4,3 con acido acetico (3.5). Far passare la soluzione attraverso un filtro di 0,22 µm (4.8) e degassarla (ad es., sottoponendola per 10 minuti a trattamento con ultrasuoni). Qusta soluzione è stabile per un mese se conservata al buio in un contenitore chiuso.

4. **Apparecchiature**

4.1. Bagno ad ultrasuoni

4.2. Evaporare rotante a film

4.3. Centrifuga

4.4. Apparecchiatura per HPLC con rivelatore a ultravioletti a lunghezza d'onda variabile oppure con rivelatore a serie di diodi

4.4.1. Colonna per cromatografia liquida, 300 mm × 4 mm, C 18, con riempimento da 10 µm o colonna equivalente

4.5. Colonna di vetro (300 mm × 10 mm) provvista di filtro in vetro e di rubinetto di arresto

4.6. Filtri in fibra di vetro, diametro 150 mm

4.7. Filtri a membrana, 0,45 µm

4.8. Filtri a membrana, 0,22 µm

5. **Procedimento**

Nota. L'alofuginone come base libera è instabile in soluzione alcalina e in soluzione di acetato di etile. Non deve restare in acetato di etile per oltre 30 minuti.

5.1. Generalità

5.1.1. Analizzare un campione di mangime in bianco, per accertare l'assenza dell'alofuginone o di altre sostanze capaci di interferire.

5.1.2. Procedere a una prova di recupero, analizzando un campione del mangime in bianco rinforzato con una quantità di alofuginone simile a quella presente nel campione.

Per rinforzare al livello di 3 mg/kg, aggiungere 300 µl della soluzione di riserva standard (3.6.1) a 10 g del mangime in bianco, mescolare e attendere 10 minuti prima di procedere all'estrazione (5.2).

Nota. Ai fini del presente metodo, il mangime in bianco deve avere una composizione simile a quella del campione, ed all'analisi l'alofuginone non deve risultare presente.

5.2. Estrazione

Pesare 10 g del campione preparato, con l'approssimazione di 0,01 g, in una provetta da centrifuga da 200 ml, aggiungere 0,5 g di ascorbato sodico (3.10), 0,5 g di EDTA (3.13) e 20 ml di acqua e agitare. Immergere la provetta in bagnomaria (80 °C) per 5 minuti. Dopo aver fatto raffreddare a temperatura ambiente, aggiungere 20 ml di soluzione di carbonato di sodio (3.15) ed agitare. Aggiungere immediatamente 100 ml di acetato di etile (3.4) ed agitare vigorosamente a mano per 15 secondi. Introdurre quindi la provetta nel bagno ultrasonico (4.1) per 3 minuti ed allentare il tappo. Centrifugare per 2 minuti e decantare la fase di acetato etilico, attraverso un filtro in fibra di vetro (4.6), in un imbuto separatore da 500 ml. Ripetere l'estrazione del campione con una seconda porzione di 100 ml di acetato di etile. Lavare gli estratti combinati, per un minuto, con 50 ml di soluzione di carbonato di sodio saturata con cloruro di sodio (3.16) ed eliminare lo strato acquoso.

Estrarre lo strato organico, per un minuto, con 50 ml di acido cloridrico (3.17). Raccogliere lo strato acido inferiore in un imbuto separatore da 250 ml. Riestrarre lo strato organico per 1,5 minuti con altri 50 ml di acido cloridrico e aggiungere al primo estratto. Lavare gli estratti acidi combinati agitando per 10 secondi con 10 ml di acetato di etile (3.4).

Trasferire quantitativamente lo strato acquoso in un pallone da 250 ml ed eliminare la fase organica. Far evaporare tutto l'acetato di etile rimanente dalla soluzione acida mediante un evaporatore rotante a film (4.2). La temperatura del bagnomaria non deve superare i 40 °C. Con un vuoto di circa 25 mbar tutto l'acetato di etile residuo viene rimosso entro 5 minuti a 38 °C.

5.3. Purificazione

5.3.1. Preparazione della colonna di amberlite

Per ciascun estratto di campione viene preparata una colonna XAD-2. Mediante metanolo (3.8) trasferire in una colonna di vetro (4.5) 10 g di amberlite preparata (3.19). Aggiungere un piccolo tappo di lana di vetro alla sommità del letto della resina. Drenare il metanolo dalla colonna e lavare la resina con 100 ml d'acqua, fermando il flusso quando il liquido raggiunge la sommità del letto della resina. Far equilibrare la colonna per 10 minuti prima dell'uso. Evitare comunque che la colonna si essicchi.

5.3.2. Purificazione del campione

Transferire quantitativamente l'estratto (5.2) sulla sommità della colonna di amberlite preparata (5.3.1) ed eluire, scartando l'eluato. Il tasso di eluizione non deve superare 20 ml/min. Riprendere il pallone con 20 ml di acido cloridrico (3.17) ed usare quest'ultimo liquido per lavare la colonna di resina. Eliminare eventuali residui di soluzione acida insufflando aria. Eliminare i liquidi di lavaggio. Aggiungere 100 ml di metanolo (3.8) alla colonna e lasciar eluire per 5-10 minuti, raccogliendo l'eluato in un pallone da 250 ml. Lasciar equilibrare per 10 minuti il metanolo residuo con la resina e continuare l'eluizione con un flusso non superiore a 20 ml/min, raccogliendo l'eluato nello stesso pallone. Evaporare il metanolo sull'evaporatore rotante a film (4.2); la temperatura del bagnomaria non deve superare i 40 °C. Trasferire quantitativamente il residuo in un pallone graduato da 10 ml usando la fase mobile (3.21). Portare a volume con la fase mobile ed agitare. Far passare un'aliquota attraverso un filtro a membrana (4.7). Riservare questa soluzione, per la determinazione mediante HPLC (5.4).

5.4. Determinazione mediante HPLC

5.4.1. Parametri

I parametri qui riportati sono di riferimento. Possono essere tuttavia utilizzate altre condizioni cromatografiche in grado di dare risultati equivalenti.

Colonna di cromatografia liquida (4.4.1)

Fase mobile per HPLC (3.21)

Velocità flusso: 1,5 — 2 ml/min.

Lunghezza d'onda di rivelazione: 243 nm

Volume iniettato: 40 — 100 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando parecchie volte la soluzione titolata (3.6.2) contenente 3,0 µg/ml fino a ottenimento di altezze di picco e tempi di ritenzione costanti.

5.4.2. Curva di taratura

Iniettare ciascuna soluzione di taratura (3.6.2) parecchie volte e misurare le altezze (aree) dei picchi per ciascuna concentrazione. Calcolare una curva di taratura riportando l'altezza media dei picchi o area delle soluzioni di taratura sulle ordinate e le corrispondenti concentrazioni in µg/ml sulle ascisse.

5.4.3. Soluzione di campione

Iniettare parecchie volte l'estratto di campione (5.3.2) usando lo stesso volume usato per le soluzioni di taratura e determinare l'altezza media (area) dei picchi di alofuginone.

6. Calcolo dei risultati

Dall'altezza media (area) dei picchi di alofuginone della soluzione di campione dedurre la concentrazione della soluzione di campione in µg/ml basandosi sulla curva di taratura (5.4.2).

Il contenuto di alofuginone w (mg/kg) del campione è dato dalla formula seguente:

$$w = \frac{c \times 10}{m}$$

dove:

— c: concentrazione di alofuginone della soluzione di campione in µg/ml.

— m: massa della quantità di sostanza da analizzare, in grammi.

7. Convalida dei risultati

7.1. Identità

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia oppure usando un rivelatore a serie di diodi in cui vengono confrontati gli spettri dell'estratto di campione e della soluzione di taratura (3.6.2) contenente 6,0 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

Un estratto di campione viene « rinforzato » mediante aggiunta di un quantitativo adeguato di soluzione di taratura (3.6.2). Il quantitativo di alofuginone aggiunto deve essere analogo a quello stimato di alofuginone trovato nell'estratto di campione.

Solo l'altezza del picco di alofuginone dovrebbe essere aumentata aggiungendo un quantitativo opportuno dopo aver tenuto conto sia della quantità di alofuginone aggiunta che della diluizione dell'estratto. La ampiezza del picco, a metà della sua altezza massima, deve rientrare nel ± 10 % dell'ampiezza originale.

7.1.2. Rivelazione a serie di diodi

I risultati sono valutati con i seguenti criteri:

a) le lunghezze d'onda massime di assorbimento degli spettri relativi al campione ed allo standard, registrate all'apice del picco, devono essere le stesse entro un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione a serie di diodi, esso si situa tipicamente entro ± 2 nm,

b) tra 225 e 300 nm, gli spettri relativi al campione ed allo standard registrati all'apice del picco cromatografico, non devono essere differenti per le parti dello spettro comprese tra il 10 e il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio viene rispettato quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto che viene osservato la deviazione tra i due spettri supera il 15 % dell'assorbanza dell'analita standard;

c) tra 225 e 300 nm, gli spettri relativi al campione, registrati nel tratto ascendente, all'apice, nel tratto discendente del picco cromatografico, non devono essere differenti per quelle parti dello spettro comprese tra il 10 ed il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio viene soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto che viene osservato la deviazione tra gli spettri supera il 15 % dell'assorbanza di spettro dell'apice.

Se uno di questi criteri non viene soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare 0,5 mg/kg per contenuti di alofuginone fino ad un massimo di 3 mg/kg

7.3. Recupero

Per il campione in bianco rinforzato il recupero deve essere di almeno 80%

8. Risultati di uno studio effettuato in cooperazione

È stato organizzato uno studio in cooperazione [1] in cui tre campioni sono stati analizzati da otto laboratori.

Risultati

	Campione A (bianco) appena ricevuto	Campione B (sfarinato)		Campione C (pellet)	
		appena ricevuto	dopo due mesi	appena ricevuto	dopo due mesi
Media [1]	n.d.	2,80	2,42	2,89	2,45
S_R	—	0,45	0,43	0,40	0,42
CV_r	—	16	18	14	17
rec		86	74	88	75

[1] unità in mg/kg

n.d. non rivelato

S_R deviazione standard della riproducibilità

CV_r coefficiente di variazione (%)

rec. recupero (%)

[1] *The Analyst* 1983, 108 1252-1256

DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE GREGGE

1. Scopo e campo d'applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto in proteine gregge dei mangimi a partire dal contenuto in azoto, dosato secondo Kjeldahl.

2. Principio

Il campione viene digerito in acido solforico in presenza di un catalizzatore. La soluzione acida viene alcalinizzata con una soluzione d'idrossido di sodio. L'ammoniaca liberatasi viene isolata per distillazione e viene raccolta in una quantità determinata di acido solforico, il cui eccesso è titolato con una soluzione standard d'idrossido di sodio.

3. Reattivi

3.1. Solfato di potassio

3.2. Catalizzatore: ossido rameico CuO p.a., o solfato di rame (II) pentaidrato, $CuSO_4$ $5H_2O$

3.3. Zinco in granelli

3.4. Acido solforico ρ_{20} = 1.84 g/ml

3.5. Acido solforico 0,5 mol/l

3.6. Acido solforico 0,1 mol/l

3.7. Indicatore al rosso di metile: sciogliere mg 300 di rosso di metile in ml 100 di etanolo, al 95-96% (v/v)

3.8. Soluzione d'idrossido di sodio (è possibile usare quello di purezza tecnica), 40 g/100 ml (m/v: 40%)

3.9. Soluzione d'idrossido di sodio c = 0,25 mol/l

3.10. Soluzione d'idrossido di sodio c = 0,1 mol/l

3.11. Pietra pomice in granelli, lavata con acido cloridrico e calcinata

3.12. Acetanilide (P./F. = 114 °C, N = 10,36 %)

3.13. Saccarosio (esente da azoto)

4. Apparecchiatura

Apparecchi di mineralizzazione, distillazione e titolazione secondo il metodo di Kjeldahl

5. Metodo di operare

5.1. ***Mineralizzazione***

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 1 g del campione e introdurlo nel pallone dell'apparecchio di mineralizzazione. Aggiungere g 15 di solfato di potassio (3.1), una quantità appropriata di catalizzatore (3.2) [da g 0,3 a g 0,4 di ossido rameico, oppure da g 0,9 a g 1,2 di solfato di rame (II) pentaidrato], ml 25 di acido solforico (3.4) e qualche granello di pietra pomice (3.11). Mescolare. Riscaldare il pallone prima moderatamente, agitando di tanto in tanto, se necessario, fino a carbonizzazione della massa ed a scomparsa della schiuma; quindi più intensamente sino a ebollizione regolare del liquido. Il riscaldamento è adeguato se l'acido bollendo si condensa sulle pareti del pallone. Evitare che le pareti si surriscaldino e che particelle organiche vi aderiscano. Quando la soluzione diventa limpida e di colore verde pallido prolungare l'ebollizione ancora per due ore. Lasciar quindi raffreddare.

5.2. *Distillazione*

Aggiungere con precauzione un quantitativo d'acqua sufficiente a sciogliere completamente i solfati; lasciar raffreddare. Aggiungere quindi qualche granello di zinco (3.3).

Introdurre nel matraccio collettore dell'apparecchio di distillazione ml 25 esattamente misurati di acido solforico (3.5) oppure (3.6) a seconda del contenuto di azoto che si presume e qualche goccia di indicatore al rosso di metile (3.7).

Collocare il pallone al condensatore dell'apparecchio di distillazione ed immergere l'estremità di quest'ultimo per almeno cm 1 nel liquido del matraccio collettore (cfr. osservazione 8.3). Versare lentamente nel pallone ml 100 di soluzione di idrossido di sodio (3.8) senza perdita di ammoniaca (cfr. osservazione 8.1).

Scaldare il pallone fino a distillazione completa dell'ammoniaca.

5.3. *Titolazione*

Titolare nel matraccio collettore l'eccesso di acido solforico per mezzo di una soluzione di idrossido di sodio (3.9) o (3.10), secondo la concentrazione dell'acido solforico utilizzato, sino a raggiungimento del punto finale.

5.4. *Prova in bianco*

Per controllare se i reattivi sono esenti da azoto, effettuare una prova in bianco (mineralizzazione, distillazione e titolazione) usando g 1 di saccarosio (3.13) invece del campione.

6. **Calcolo dei risultati**

Calcolare il tenore di proteine gregge con la formula seguente:

$$\frac{(V_0 - V_1) \times c \times 0{,}014 \times 100 \times 6{,}25}{m}$$

dove:

V_0 = volume di NaOH (3.9 o 3.10) usato nella prova in bianco

V_1 = volume (ml) di NaOH (3.9 o 3.10) usato nella titolazione del campione

c = concentrazione (mol/l) di idrossido di sodio (3.9 o 3.10)

m = massa (g) del campione

7. **Verifica del metodo**

7.1. *Ripetibilità*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve oltrepassare:

— 0,2 % in valore assoluto, per contenuti in proteine gregge inferiore al 20 %

— 1,0 % sul risultato più elevato, contenuti compresi tra 20 e 40 %

— 0,4 % in valore assoluto, per contenuti superiori al 40 %.

7.2. *Accuratezza*

Eseguire l'analisi (mineralizzazione, distillazione e titolazione) su 1,5—2,0 g di acetanilide (3.12) in presenza di g 1 di saccarosio (3.13): g 1 di acetanilide consuma 14,80 ml di acido solforico (3.5). Il recupero deve essere di almeno il 99 %.

8. **Osservazioni**

8.1. Gli apparecchi possono essere del tipo manuale, semiautomatico od automatico. Se un apparecchio richiede un travasamento tra mineralizzazione e distillazione, in questo caso il travasamento deve essere effettuato senza perdite. Se il pallone dell'apparecchio di distillazione non è provvisto di un imbuto separatore, aggiungere la soluzione d'idrossido di sodio immediatamente prima di collegare il pallone al refrigerante, lasciando colare lentamente il liquido lungo le pareti.

8.2. Se il prodotto mineralizzato si solidifica, ricominciare la determinazione usando un quantitativo di acido solforico (3.4) superiore a quello specificato in precedenza.

8.3. Per i prodotti poveri di sostanze azotate, il volume di acido solforico (3.6) da introdurre nel matraccio può essere ridotto, se necessario, a ml 10 o 15 e portato a ml 25 con acqua.

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

94A2601

DECRETO 12 aprile 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia e Varese.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 30 ottobre 1993 nella provincia di Varese;

piogge alluvionali dal 10 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 nella provincia di Brescia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle stutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia:

piogge alluvionali dal 10 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Bovegno, Braone, Calcinato, Ceto, Cimbergo, Collio, Corteno Golgi, Edolo, Esine, Incudine, Losine, Ono San Pietro, Pezzaze, Pontoglio, Valvestino, Vione;

piogge alluvionali dal 10 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Monno, Paisco Loveno, Prestine, Valvestino.

Varese:

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 30 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Arcisate, Castello Cabiaglio;

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 30 ottobre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Curiglia con Monteviasco, Montegrino - Valtravaglia, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Somma Lombardo, Veddasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A2605

DECRETO 12 aprile 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bagnoli Irpino, Castelvetere sul Calore, Montella, Montemarano, Nusco, San Mango sul Calore.

Salerno: piogge alluvionali dal 25 dicembre 1993 al 27 dicembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acerno, Giffoni Valle Piana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A2606

DECRETO 12 aprile 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° gennaio 1994 al 4 gennaio 1994 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: piogge alluvionali dal 1° gennaio 1994 al 4 gennaio 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cormons, San Floriano del Collio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A2607

DECRETO 12 aprile 1994

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1993 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia: siccità dal 31 gennaio 1993 al 30 novembre 1993, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A2608

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 aprile 1994.

Autorizzazione alla Risparmio assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami assistenza e tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla impresa ora denominata «Risparmio assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 22 ottobre 1993, con la quale la predetta Risparmio assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 17 gennaio 1994, n. 405031, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 febbraio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Risparmio assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assistenza e tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il direttore generale: CINTI

94A2603

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 febbraio 1994

Aggiornamento dei canoni per la radiodiffusione privata.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'art. 22, il quale prevede l'aggiornamento dei canoni di concessione e di autorizzazione per la radiodiffusione privata ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle variazioni del tasso di inflazione verificatosi nel triennio precedente;

Visto l'art. 1, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, che prevede canoni differenziati per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale in deroga alle disposizioni dell'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 6-*bis* e nell'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la nota n. 14233 del 14 settembre 1993, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che per il periodo agosto 1990-agosto 1993 la variazione del tasso di inflazione verificatasi è pari al + 16,9%;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1908 del 21 dicembre 1993;

Decreta:

1. A partire dal 1° agosto 1993 i canoni di cui all'art. 22, comma 1, lettere *b), d)* ed *e)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aumentati del 16,9%.

Il presente decreto sarà trasmesso dalla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA

Il provvedimento non è soggetto a controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

94A2604

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 aprile 1994

Modificazione al decreto ministeriale 3 dicembre 1993 con il quale è stato fissato il calendario dei giorni di divieto della circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto 3 dicembre 1993, n. 2871, con il quale è stato fissato il calendario dei giorni di divieto della circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, per l'anno 1994;

Vista l'ordinanza n. 305/1994, emanata dalla II sezione del tribunale amministrativo regionale del Lazio nella camera di consiglio del 13 aprile 1994, con la quale si ordina la sospensione del decreto di cui sopra limitatamente alla parte in cui non viene compreso tra i giorni di divieto di circolazione, di cui all'art. 1 del suddetto decreto, il giorno 23 aprile 1994, dalle ore 16 alle ore 22;

Considerato che la stessa ordinanza dispone che l'amministrazione provveda all'esecuzione del dispositivo della stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il calendario, di cui all'art. 1 del decreto 3 dicembre 1993, n. 2871, è modificato come segue:

dopo la lettera *g)* è inserita la lettera «*g1*) 23 aprile dalle ore 16 alle ore 22:».

2. Restano invariate le altre disposizioni contenute nel decreto 3 dicembre 1993, n. 2871.

Art. 2

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza immediata alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2654

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 marzo 1994.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Viste le decisioni della Commissione 93/181/CEE - 93/183/CEE del 29 gennaio 1993 e 93/184/CEE del 2 febbraio 1993 relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina rispettivamente dalla Lettonia, Lituania ed Estonia;

Ritenuto necessario conformarsi alle richiamate decisioni comunitarie;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare.

Art. 2.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dalla Lettonia, Lituania ed Estonia è autorizzata soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorità veterinarie del Paese di provenienza conformemente all'allegato *C*, e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

oppure

b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una età non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato *D*;

oppure

c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al macello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Gli animali di cui al punto *b)* devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario ed ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 3.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina provenienti dalla Lettonia, Lituania ed Estonia è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 16

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N. ....

Paese esportatore (1) ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale ....

I. Numero di animali ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la (1) .... è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio lettone ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio; nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione (2) .... sull'eradicazione della tubercolosi ed il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto dei 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione lettone sull'eradicazione della brucellosi e

- la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie (2) .... hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato *C* della decisione (3) .... CEE della Commissione e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato *D* della decisione (3)............. CEE della Commissione;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato *D* della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie (2) .... non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

l) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestogena a fini d'ingrasso,

m) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(nome del centro di raccolta)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, non sono entrati in contatto con animali artiodattili che non fossero animali della specie bovina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/181/CEE della Commissione, né hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie (2) , non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il caricamento,

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a il

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale (2) a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali (2) , dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

---

(1) *Paese esportatore (Lettonia, Lituania, Estonia)*

(2) Lettoni, Lituane, Estoni.

(3) 93/181 per la Lettonia, 93/183 per la Lituania, 93/184 per l'Estonia.

(4) In qualsiasi colore eccettuato il nero.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: (1) ....

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

1) la (1) è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini, durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica.

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio lettone ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari,

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia,

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione (2) . sull'eradicazione della tubercolosi ed il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione (2) sull'eradicazione della brucellosi e non sono stati vaccinati contro la brucellosi.

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica,

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive.

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie (2) , non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

j) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'art. 2 della decisione (3) CEE della Commissione:

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

k) sono stati tenuti continuamente isolati dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione,

l) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestogena a fini d'ingrasso,

m) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(nome del centro di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali artiodattili che non fossero animali della specie bovina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione (3) CEE della Commissione, né hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie (2) , non si sono manifestati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni.

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . . , il . . . .
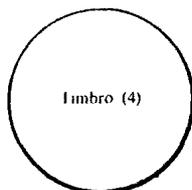
(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale (2) a tempo pieno il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali (2) , dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

---

(1) Paese esportatore (Lettonia/Lituania/Estonia)

(2) Lettoni/Lituane/Estoni

(3) 93/181 per la Lettonia, 93/183 per la Lituania, 93/184 per l'Estonia

(4) In qualsiasi colore eccettuato il nero

ALLEGATO *C*

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) i) per almeno 2 anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi, ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione,

oppure

b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo statuto di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del paragrafo 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) almeno il 99,8% degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica;

oppure

b) i) per almeno 3 anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al paragrafo 1,

e

iii) almeno il 10% degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al paragrafo 1.

3. Un allevamento conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica,

e

c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1.

4. Una regione conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare con un'affidabilità del 99%, che non più dello 0,2% degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20% dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 3,

oppure

b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE.

6. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 4,

oppure

b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2% degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinato quando:

a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

e

b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera *a)*,

oppure

ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al paragrafo 1, la prima eseguita non meno di 3 mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera *a)*, e la seconda non meno di 4 mesi e non più di 12 mesi dopo la prima prova, le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera *a)*, indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

e

c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

a) almeno il 99,8% degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica,

e

b) almeno il 20% degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al paragrafo 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi.

ALLEGATO *D*

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA *B)*

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate
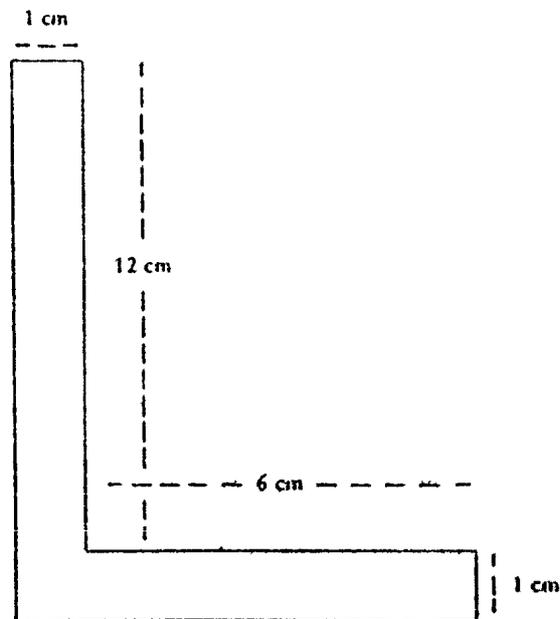
94A2609

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994

Partecipazione italiana al programma pluriennale di attività dell'EUMETSAT.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 giugno 1986, n. 265, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT);

Visto, in particolare, l'art. 3 della sopracitata legge n. 265/1986 che demanda al Ministero della difesa, per il tramite del Servizio metereologico dell'Aeronautica militare, il controllo di parte italiana delle attività dell'EUMETSAT.

Vista la nota dell'11 giugno 1992 con la quale il Ministero della difesa ha sottoposto alla valutazione del Comitato, la relazione sull'attività dell'EUMETSAT, per il periodo 1993-2000, comportante per l'Italia un onere stimato, a valore 1991, in 439 miliardi di lire,

Preso atto delle risultanze emerse nella riunione interministeriale tenutasi presso il Ministero della difesa il 20 febbraio 1992, circa gli sviluppi delle osservazioni da satellite, gli indirizzi perseguibili in aderenza alle esigenze delle componenti meteorologiche nazionali, nonché le modalità e le procedure per la necessaria informazione alle amministrazioni interessate e agli operatori del settore;

Vista la risoluzione del Consiglio ministeriale del 10 novembre 1992 sul piano a lungo termine dell'ESA che, per quanto riguarda le osservazioni terrestri, riconosce l'esigenza di avviare nel 1993 il programma Meteosat seconda generazione (MSG), rinviando, nel contempo, entro il 1994 la decisione di sviluppare l'Eumetsat Polar Sistem (EPS).

Considerato che il programma dell'EUMETSAT si basa prevalentemente sullo sviluppo operativo del MSG e EPS la cui realizzazione, comportando una estensione del programma originario, esige una modifica della convenzione istitutiva e di conseguenza una disponibilità dei singoli Paesi ad aderire ai nuovi programmi,

Ravvisata peraltro l'opportunità di portare a completamento i programmi a suo tempo avviati dall'EUMETSAT secondo gli obiettivi e le risorse finanziarie indicati nella relazione del Ministero della difesa e, nello stesso tempo, di attendere le decisioni afferenti ai programmi EPS sulla base di quanto deciso dal Consiglio ministeriale di Granada

Ravvisata altresì l'esigenza che la partecipazione italiana al programma di attività dell'EUMETSAT sia opportunamente valutata sia dal punto di vista dei risultati nel campo conoscitivo sia in quello più propriamente industriale,

Su proposta del Sottosegretario di Stato della difesa;

Delibera

1. Ai fini della realizzazione del programma di attività dell'EUMETSAT il Ministero della difesa, in collaborazione con le amministrazioni interessate, contribuirà allo svolgimento delle iniziative che attualmente sono in fase di completamento promuovendo ed assicurando la partecipazione attiva al programma delle aziende nazionali interessate sia nell'approntamento dei mezzi tecnici che nella gestione operativa degli stessi.

Le risorse finanziarie necessarie per tale completamento saranno reperite nell'ambito delle disponibilità del bilancio annuale del Ministero della difesa.

2. Per quanto concerne i programmi MSG e EPS valgono gli orientamenti espressi nella risoluzione del Consiglio ministeriale di Granada del 10 novembre 1992 sul piano a lungo termine dell'ESA, fermo restando che le modifiche da apportare alla Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT saranno stabilite con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica vigilerà affinché tutte le iniziative promosse nel campo spaziale, ed in particolare nel settore delle osservazioni terrestri, siano ricondotte ad un quadro unitario diretto ad assecondare le esigenze degli utenti, a promuovere lo sviluppo delle industrie nazionali e a minimizzare l'onere a carico dello Stato

La partecipazione italiana all'EUMETSAT dovrà essere improntata alla valorizzazione del peso decisionale nelle singole attività in modo da accrescere i benefici per il sistema italiano.

4. Il Ministero della difesa fornirà al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli opportuni elementi per la predisposizione di un rendiconto sull'attività EUMETSAT da inserire nella relazione annuale sul Piano spaziale nazionale di cui all'art 6, comma 1, della legge n. 186/1988.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato, SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 52

94A2610

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le competenze in materia di contratti di programma;

Visto l'art. 6 del medesimo decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che affida al CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, il compito di disciplinare entro il 28 febbraio 1994, i contratti di programma, tenendo conto delle competenze trasferite alle amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 96/1993;

Considerato che per l'attuazione coordinata di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, per i quali si richieda una valutazione complessiva delle attività di competenza dei soggetti pubblici e privati interessati, l'ordinamento prevede, nell'ambito della programmazione negoziata, il ricorso allo strumento del contratto di programma;

Considerato, altresì, che nell'ambito degli interventi previsti dalla programmazione negoziata, il contratto di programma consente di realizzare l'esecuzione di specifici piani progettuali volti a consentire il rapido avvio di nuove iniziative e la creazione di occupazione aggiuntiva;

Sentita la Conferenza Stato-regioni che, nella seduta del 24 febbraio 1994, ha tra l'altro auspicato l'armonizzazione tra il momento della contrattazione programmata e quello della pianificazione territoriale, di competenza delle regioni e delle province autonome;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La presente delibera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applica ai contratti di programma le cui istanze siano state presentate successivamente alla data del 20 agosto 1992.

La contrattazione programmata opera nelle aree depresse individuate dalla Commissione U.E. — obiettivi 1, 2 e 5*b* — nonché in quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, punto 3, punto *c)*, del trattato di Roma.

2. SOGGETTO PROPONENTE E OGGETTO DEL CONTRATTO.

I contratti di programma possono essere proposti:

a) da imprese di grandi dimensioni o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione industriale; oggetto del contratto saranno piani progettuali articolati sul territorio, ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo, mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva;

b) da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in più settori; oggetto del contratto saranno iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti.

Ai fini dell'individuazione della dimensione di impresa si fa riferimento alla decisione della Commissione U.E. del 20 maggio 1992.

3. PROCEDURE.

Le procedure della contrattazione programmata si articolano nelle seguenti fasi:

3.1. *Fase di accesso.*

Si apre con la presentazione della domanda e del piano progettuale secondo le modalità indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il piano progettuale, che deve essere caratterizzato da un alto grado di innovazione degli interventi, costituisce l'oggetto del contratto di programma e il quadro di riferimento tecnico-amministrativo per le iniziative da realizzare e per gli aggiornamenti ritenuti eventualmente necessari nella fase attuativa.

La fase di accesso prosegue con la verifica della sussistenza dei presupposti di validità del complessivo programma ivi delineato e dei requisiti essenziali di imprenditorialità e di capacità finanziaria del proponente, nonché ogni altra azione tendente ad accertare prioritariamente i requisiti formali e sostanziali di procedibilità; il superamento di questa fase è requisito necessario per potere accedere alla fase successiva.

3.2. *Fase istruttoria.*

La fase istruttoria del piano progettuale è finalizzata ad accertare in termini globali la validità tecnica dello stesso, nonché l'ammissibilità e l'adeguatezza dei progetti e dei mezzi finanziari previsti, in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati.

Detta istruttoria riguarderà le linee generali dell'intero piano progettuale, i tempi di attuazione, i costi, la fattibilità tecnica, il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alle finalità del programma, con particolare riguardo agli aspetti di mercato.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica

e tecnologica, gli elementi del piano progettuale ai fini delle loro valutazioni, promuovendo successivamente, ove necessario, la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

In tale fase il Ministero del bilancio e della programmazione economica richiederà all'operatore la elaborazione di una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale, a totale copertura degli investimenti previsti, nella quale verranno indicati i mezzi propri che l'imprenditore metterà a disposizione.

Sulla base dell'istruttoria compiuta, il Ministero del bilancio e della programmazione economica potrà concordare con l'operatore variazioni del piano progettuale presentato, previa informazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per le materie di competenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

3.3. *Fase redazionale.*

Il documento contrattuale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e la descrizione dettagliata del piano progettuale;

l'impegno finanziario dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale;

il tipo e l'entità delle agevolazioni finanziarie, calcolate in ESN;

i tempi di realizzazione;

le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;

le ricadute occupazionali dirette e indirette del piano progettuale nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;

la durata del contratto,

i metodi di erogazione delle agevolazioni, le modalità di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;

il capitolato tecnico relativo all'intera gestione del contratto.

3.4 *Fase dell'approvazione.*

All'atto dell'invio al Ministero del bilancio e della programmazione economica della documentazione per l'approvazione del CIPE — dopo che siano intervenute le determinazioni comunitarie, ove necessario — la stessa verrà inviata rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'approvazione da parte del CIPE del contratto di programma e del relativo piano progettuale, avviene su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3.5 *Fase della gestione*

Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l'operatore presenterà al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti esecutivi delle singole iniziative da sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanaziaria, anche sulla base di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi, dopo che questi saranno stati presentati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica può disporre, in ogni momento, di controlli e verifiche anche in corso d'opera sull'attuazione dei progetti.

Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per le variazioni che costituiscono modifiche sostanziali dovrà essere seguita la procedura prevista per l'approvazione del contratto.

3.6. *Fase di verifica del contratto.*

L'esecuzione del contratto, una volta che gli interventi risultino pervenuto in un avanzato stato di realizzazione, viene sottoposto a verifica da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che provvede agli opportuni accertamenti, anche presso gli istituti di credito per una ricognizione complessiva dello stato di erogazione delle agevolazioni.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica informa il CIPE sullo stato di esecuzione del contratto, dandone altresì comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro del bilancio procederà alla formalizzazione di tutti gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto dalla presente delibera.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 53

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'operatore interessato dovrà presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica — previa acquisizione dello specifico parere sulla localizzazione da parte della regione interessata — apposita «domanda di accesso» alla contrattazione programmata, accompagnata da un dettagliato piano progettuale che, per la complessità e/o articolazione territoriale e settoriale, richiede una preventiva valutazione globale, anche in termini di costi/benefici.

2. La «domanda di accesso» sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore, dovrà esporre sinteticamente

le motivazioni che giustificano il ricorso alla contrattazione programmata;

i settori produttivi e di mercato in cui opera l'azienda o le aziende interessate;

i dati attuali di produzione e di consumo nazionale, nonché di importazione e di esportazione dei principali prodotti previsti dal piano progettuale;

gli obiettivi di natura commerciale e di mercato,

l'ammontare degli investimenti,

l'occupazione espressa in nuovi posti di lavoro,

le ricadute economiche e le eventuali attività indotte,

l'eventuale occupazione indiretta e indotta;

le agevolazioni finanziarie richieste espresse in ESN;

i tempi di attuazione dell'intero piano progettuale, nonché i tempi e le priorità dei singoli principali progetti;

il piano finanziario complessivo ed articolato per anno con specificazione dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del piano progettuale;

le infrastrutture specifiche aziendali e quelle a carattere collettivo;

gli adempimenti della pubblica amministrazione necessari per l'attuazione del piano.

Inoltre, per i consorzi di piccole e medie imprese, dovranno essere forniti elementi circa:

l'affidabilità imprenditoriale delle singole imprese consorziate;

il grado di concretezza del piano progettuale, con la possibilità di avvio degli investimenti entro centottanta giorni dall'approvazione;

la disponibilità dei mezzi finanziari da parte degli operatori, eventualmente anche mediante accertamento da parte di un istituto di credito convenzionato con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il piano progettuale sarà costituito da tre elaborati:

a) relazione generale illustrativa, che dovrà sviluppare adeguatamente gli argomenti sintetizzati nella domanda di accesso;

b) allegato tecnico che comprenderà:

le planimetrie in adeguata scala delle localizzazioni dei principali interventi;

una sintesi o tabulato degli interventi suddivisi per tipologia, per localizzazione e per soggetti attuatori;

schede tecniche descrittive di tutti gli interventi e progetti previsti nel piano progettuale, riportando in dettaglio: *a)* obiettivi e finalità perseguibili, *b)* tempi di realizzazione e fattori occupazionali specifici, *c)* investimenti specifici evidenziando le correlazioni con gli eventuali altri investimenti preesistenti netti e con le iniziative concernenti la ricerca e la formazione, *d)* agevolazioni attese;

capitolato tecnico che costituisce il documento di base per la gestione dell'intero contratto e stabilisce, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, delle rendicontazioni per stati di avanzamento e della documentazione finale di spesa per ciascuna categoria di intervento o progetto previsto dal piano;

c) allegato economico-finanziario che comprenderà:

dettagliate valutazioni economiche di tutti i progetti inclusi nel piano;

la programmazione finanziaria per la copertura globale dei fabbisogni del piano e per i fabbisogni annui riferiti ai tempi di attuazione del piano medesimo, con indicazione dei mezzi propri all'uopo destinati;

i piani finanziari dei principali interventi per la copertura integrale degli investimenti fissi e del capitale di esercizio;

i conti economici previsionali delle iniziative;

la dichiarazione di uno o più istituti di credito, convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che attesti la disponibilità a finanziare gli interventi del promotore, per un ammontare corrispondente alle agevolazioni finanziarie concedibili o comunque adeguato alle esigenze finanziarie del promotore quali risultano dal piano finanziario.

94A2611

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 12 marzo 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario dedicato alla «Rivalutazione del lavoro della casalinga», nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENTE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali ordinarie per l'anno 1994, che prevede, fra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli ordinari dedicati alla «Rivalutazione del lavoro della casalinga»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo ordinario dedicato alla «Rivalutazione del lavoro della casalinga», nel valore di L. 750.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: mm 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta le figure di una donna e di un bambino unite dentro la cornice stilizzata di una casa.

Completano il francobollo le leggende «CASALINGA» e «UNA PRESENZA CHE CONTA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1994

Il direttore generale dell'Ente poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A2612

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante: «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta».

Il decreto-legge 18 febbraio 1994, n 110, recante. «Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1994.

94A2647

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n 559 C 18038 XVJ (315) del 9 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette elettroniche per colpi navali cal 40 mm» conforme al disegno n. 00962, che la società Simmel difesa S p a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A2613

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n 559 C 20205 XVJ (207) del 9 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «040033 Superstar» (d f. 040033 Superstar) che la ditta Pyrogiochi S a s intende importare dalla Shanxi native prod. Imp Exp Fireworks Dept. di Taiyuan (Rep. Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A2614

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unità di Poggio S Vicino (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 20 ore mediamente per tutti i 104 lavoratori in organico così come regolamentato dall'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Primus mode, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 25 ore settimanali per tutti i 24 dipendenti secondo le modalità di cui all'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s. Camiceria F lli Taccaliti, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· mediamente 24 ore settimanali per 35 dei 40 lavoratori in organico, nel rispetto delle modalità di cui agli allegati prospetti che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Co.Ba di Baiardelli Guido, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente un minimo di 23 ed un massimo di 36,8 ore settimanali per 28 operai dei 30 dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Silver confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e unità di Filottrano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore settimanali per 151 lavoratori dei 164 in organico, così come previsto dagli allegati prospetti costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore per i 91 dei 103 dipendenti occupati così come previsto dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 7 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 49 lavoratori e secondo le modalità previste negli allegati verbali di accordo che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unità di Tegoleto (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% secondo le modalità specificate nell'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo per 140 lavoratori su un organico di 185 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 n. 14209.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Tiger, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unità di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 oppure 31 ore medie plurisettimanali, per 57 lavoratori su un organico di 69 unità, secondo le modalità specificate nell'allegato elenco facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13680 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20,1 ore settimanali per 13 lavoratori dei 61 in organico, così come previsto dall'allegato verbale e prospetto costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana, con sede in Roma, unità di Roma, sede centrale, Roma Fiumicino, Ciampino (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unità produttiva, nei confronti di 139 lavoratori su un organico di 421 unità; per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario verrà applicata proporzionalmente così come indicato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana, con sede in Roma e unità di: uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unità produttiva, nei confronti di 227 lavoratori su un organico complessivo di 421 unità; per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata proporzionalmente così come indicato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unità di Torgiano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una riduzione mensile *pro capite* come dalla tabella allegata al verbale di accordo, che è parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana Diesel, con sede in Roma e unità di Roma, via Collatina (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di 53 lavoratori a fronte di un organico pari a 199 dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a 19 unità, l'orario settimanale svolto (come da tabella n. 1) sarà proporzionalmente ridotto (come da tabella n. 2). Le tabelle n. 1 e n. 2 sono allegate e formano parte integrante del presente decreto; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Pontedera (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 1.730 lavoratori dall'8 febbraio 1993 al 30 aprile 1993, da 40 ore a 28 ore settimanali per 1.730 lavoratori dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 e da 40 ore a 20 ore settimanali per 500 lavoratori dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, a fronte di un organico complessivo di 4.851 unità lavorative, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 30 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 587 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 622 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica (Milano) e unità di Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie nei confronti di 77 lavoratori dell'unità di Milano e nei confronti di 25 lavoratori dell'unità di Roma, su un organico complessivo nelle due unità pari a 521 per Milano e 277 per Roma, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni del nord, con sede in Torrebelvicino (Vicenza) e unità di Torrebelvicino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Costruzioni Meccaniche F.T.R. di Banchiero Franco & C., con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 25,2 ore settimanali, pari al 37% su base mensile, per 10 dei 15 dipendenti in organico, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B., con sede in Fermignano (Pesaro) e unità di Fermignano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali per 90 dipendenti dei 101 in organico, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Gandolfi, con sede in Milano e unità di Lonigo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 27 lavoratori a fronte di un oganico complessivo pari a 67 unità lavorative considerato che successivamente in data 27 settembre 1993 è stato stipulato un nuovo contratto coll az le che ha ripristinato il preesistente orario di 40 ore settimanali a decorrere dal giorno 10 settembre 1993, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 9 settembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Soncini, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Quarto d'Altino (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 52 unita (alternanza al lavoro di tre settimane lavorative ed una di solidarietà), a fronte di un organico complessivo pari a 104 unità, per il periodo dal 21 luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa e unità di Barberino Val d'Elsa, loc. Treppiè (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per 102 addetti e a 27 ore medie settimanali per 14 addetti su un organico complessivo di 127 unità, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Somec, con sede in Campotizzoro (Pistoia) e unità di Campotizzoro (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali dal 2 novembre 1993 fino al 29 gennaio 1994 ed a 25 ore medie settimanali dal 30 gennaio 1994 al 2 aprile 1994 per 22 addetti su un organico di 25 unita, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Artarredi, con sede in Poggibonsi (Siena) e unita di Barberino Val d'Elsa (Firenze) e Poggibonsi (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate in settimane alterne di lavoro ad orario pieno e sospensione a zero ore per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984 n 726 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Isma, con sede in Sinalunga (Siena) e unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali per l'intero organico costituito da 31 lavoratori, per il periodo dal 16 settembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a T Style, con sede in Pieve S Stefano (Arezzo) e unità di Pieve S Stefano (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 30% per 83 lavoratori su un organico complessivo di 103 unita, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l T M M , con sede in Torino e unità di Migliarino (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nel mese di ottobre, a 25 ore settimanali nel mese di novembre, a 30 ore settimanali nelle prime due settimane di dicembre ed a 25 ore settimanali per il rimanente periodo per 28 lavoratori su un organico di 36 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Aezzo) e unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali per 92 operai articolate in 2 settimane a zero ore e 2 settimane a 32 ore (8 ore per 4 giorni); a 32 ore medie settimanali per 9 intermedi e 2 operai (8 ore per 4 giorni), a 30 ore medie settimanali per 8 impiegati (6 ore per 5 giorni), a 20 ore medie settimanali per 8 impiegati (4 ore per 5 giorni), a 8 ore medie settimanali per 5 impiegati (1 giorno lavorativo a settimana), a 15 ore settimanali per un part-time (da 6 a 3 ore per 5 giorni), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Farma Biagini, con sede in Barga (Lucca) e unità di Barga (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali per 45 unita su un organico di 140 lavoratori, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 22 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1 primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Nuovi laboratori Farma-Biagini, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita di Gallicano (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali per l'intero organico costituito da 42 unita lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 22 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Trudi giocattoli, con sede in Tarcento (Udine) e unità di Tarcento (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali con cadenza orizzontale su due turni 8-12 e 13-17 nei confronti di 37 unità lavorative su un organico di 90 dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cover, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali medie (da un minimo del 20,01% di riduzione ad un massimo del 30%) per 50 lavoratori su un organico complessivo di 135 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astro, con sede in Bergamo e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali per 32 operai e a 35 ore medie settimanali per 7 impiegati su un organico complessivo di 43 unità, di norma, tramite la riduzione di un'ora ogni venerdì e la sospensione di una giornata lavorativa a turno per ogni dipendente, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni ingg. Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20 ore settimanali su base mensile per 32 del 35 dipendenti, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Capuzzi Consiglia, con sede in Gravina di Puglia (Bari) e unità di Serra Loconte loc. Gravinella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 12 lavoratori su un organico di 31 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali per il periodo 1° giugno 1993-31 dicembre 1993 e da 40 a 16 ore settimanali per il periodo succesivo per le 280 unità su un organico di 301 unità ivi impiegate, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità di c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per 22 lavoratori su un organico di 24 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P., con sede in Bastida Pancarana (Pavia) e unità di Bastida Pancarana (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 97 unità, per il periodo dal 22 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1993 n. 13882.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P., con sede in Bastida Pancarana (Pavia) e unità di Bastida Pancarana (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 97 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rondine Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 33 unità su un organico complessivo di 47 lavoratori, per il periodo dal 31 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993 n 13633.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Cabiria, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unità di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 14 dipendenti su un organico di 21, alternando settimane ad orario superiore a settimane ad orario inferiore alla media stabilita, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 21 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S., con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 44 dipendenti su un organico complessivo di 48 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Società Italia appalti ferroviari traslochi e lavori diversi, con sede in Grosseto e unità di Grosseto, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: 35 ore medie settimanali per 13 lavoratori su un organico di 51 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unità di Falconara (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20 ore per 51 dei 59 dipendenti in organico, con le modalità di cui agli allegati verbali di accordo e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Alfa, con sede in Novafeltria (Pesaro) e unità di Novafeltria (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali dal 1° marzo 1993 al 31 maggio 1993 ed a 30 ore settimanali dal 1° giugno 1993 al 28 febbraio 1994 per 70 lavoratori degli 85 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Maglificio Maristella, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 22 unità su un organico complessivo di 24 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c. Confezioni Emmezeta, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 32 ore settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 12 unità su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Bianchi Maré, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 142 lavoratori occupati nelle unità dislocate sul territorio nazionale a fronte di un organico complesivo di 235 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a I T V , con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 18 unità ed a 20 ore settimanali nei confronti di 2 unità a fronte di un organico complessivo pari a 211 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 19 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Calzificio F.lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 440 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a B H Schilling, con sede in Milano e magazzino di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 39 dipendenti (34 impiegati e 5 operai) a fronte di 63 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Ovattificio Valle Olona con sede in Gorla Minore (Varese) e unità di Gorla Minore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 19 lavoratori su un organico complessivo di 30 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, dal 29 novembre 1993 a settimane alterne, una di 40 ore ed una a zero ore lavorative) nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (2 giorni 8 ore lavorative e 3 giorni 4 ore lavorative) nei confronti di 16 lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 19 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 5 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Veneta Mineraria, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 12 impiegati ed a 30 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 47 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 marzo 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Rondine Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 33 unità, su un organico complessivo di 47 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l Unione imprenditoria Coop , con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a. 28,50 ore medie settimanali nei confronti di 5 unità, a fronte di un organico complessivo di 243 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Iti Industriale S r.l , con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 22 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 31 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 gennaio 1994

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione imprenditoria Coop., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unità di Castelfranco (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 243 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvi, con sede in Monza (Milano) e unità di Novate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 32 unità di cui 29 lavoratori, divisi in due turni, operano per tre giorni alla settimana, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17; 3 dipendenti, invece dalle ore 8 alle 13 per 4 giorni alla settimana e un giorno dalle 8 alle 12, organico complessivo pari a 93 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 141 unità, 32 ore medie settimanali nei confronti di 20 unità, per 11 lavoratori part-time, l'orario sarà ridotto da 24 ore settimanali a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le modalità previste dall'allegato verbale d'accordo, che è parte integrante del presente decreto e a fronte di un organico pari a 175 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 19 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti, con sede in Cusano Milanino (Milano) e unità di Cusano Milanino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali (2 turni: primo, 8-12 e 13-16; secondo, 10-13 e 14-18) nei confronti di 20 operaie macchiniste del reparto buste e del reparto legatoria, a fronte di un organico di 52 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia, con sede in Cervarese S. Croce (Padova) e unità di Cervarese S. Croce (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) nei confronti di 46 lavoratori a tempo pieno ed a 14 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori a part-time (20 ore settimanali) a fronte di un organico complessivo di 74 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in Cepina Val di Sotto (Sondrio) e unità di Recoaro (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 46 lavoratori (6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) su un organico complessivo di 363 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 18 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unità di Trescore Balneario (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (due settimane lavorative a 40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di 80 unità a fronte di un organico complessivo pari a 109 lavoratori, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14191 del 23 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unità di Trescore Balneario (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali (due settimane lavorative a 40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di 80 unità a fronte di un organico complessivo pari a 109 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 5 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - La grande ristorazione, unità mensa c/o Alumix, con sede in Milano e unità di Feltre (Belluno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali nei confronti di un dipendente, da 30 ore settimanali a 22 ore settimanali nei confronti di 4 dipendenti, da 26 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di un dipendente, da 20 ore settimanali a 18 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di 8 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef - Unità mensa c/o Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Baranzate di Bollate (Milano), unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 15 unità, da 36 ore a 28 ore settimanali nei confronti di una unità; da 30 ore a 28 ore settimanali per 27 unità; da 25 ore a 18 ore settimanali nei confronti di 4 unità; da 24 a 18 ore settimanali nei confronti di 10 unità; da 20 a 16 ore settimanali nei confronti di 4 unità, a fronte di un organico complessivo di 61 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 124 lavoratori (106 operai ed intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei

lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 124 lavorati (106 operai ed intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unità, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 13 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13709.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali con prestazioni di 4 ore giornaliere per 65 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali con prestazioni di 6 ore giornaliere per 15 lavoratori su un organico di 99 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 7 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.A.S., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33,34 ore medie settimanali per il reparto tessitura, 26,67 ore medie settimanali per il reparto confezioni e 17,14 ore medie settimanali per il reparto preparazione risultanti da una turnazione plurisettimanale per 65 unità su un organico di 133 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.

94A2596

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.M. - Scavi, impianti, manutenzione, soc. di produzione e lavoro a r.l.», in Pomezia.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il dott. Pepe Marco è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.M. - Scavi, impianti, manutenzione, soc. di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pomezia (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 febbraio 1984 in sostituzione dei signori dott. Antonio Lombardi, dott. Giuseppe Poscia e avv. Paolo Nava revocati.

94A2617

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 aprile 1994

Dollaro USA	1626,46
ECU	1851,24
Marco tedesco	959 —
Franco francese	279,11
Lira sterlina	2412,37
Fiorino olandese	854,01
Franco belga	46,560
Peseta spagnola	11,705
Corona danese	244,34
Lira irlandese	2343,57
Dracma greca	6,549
Escudo portoghese	9,373
Dollaro canadese	1173,07
Yen giapponese	15,742
Franco svizzero	1128,31
Scellino austriaco	136,32
Corona norvegese	220,84
Corona svedese	204,91
Marco finlandese	295,99
Dollaro australiano	1166,17

94A2681

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1994 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1994.

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*

Emissione prima

Estrazione a sorte di

n. 124 titoli di L. 50 000
n. 36 titoli di L. 100 000
n. 81 titoli di L. 500 000
n. 62 titoli di L. 1 000 000
n. 5 titoli di L. 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 137 300 000,

Emissione seconda

Estrazione a sorte di

n. 20 titoli di L. 50 000
n. 15 titoli di L. 250 000
n. 78 titoli di L. 500 000
n. 59 titoli di L. 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 102 750.000,

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500.000
n. 31 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 37.000.000;

Emissione quarta.

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
n. 11 titoli di L. 250.000
n. 16 titoli di L. 500.000
n. 110 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 121.400.000,

Emissione quinta.

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
n. 12 titoli di L. 250.000
n. 27 titoli di L. 500.000
n. 81 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.200.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B:*

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 50.000
n. 21 titoli di L. 250.000
n. 39 titoli di L. 500.000
n. 27 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 53.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
n. 456 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 456.150.000.

Totale generale L. 1.005.900.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

94A2616

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Hotel Terme Rio d'Oro S.r.l., in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 5216 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Hotel Terme Rio d'Oro S.r.l., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Mingoni n. 20, partita IVA 00227340288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Rio d'Oro», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Fabiano Antonello.

94A2618

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300